



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Manovra: per statali 1,9 mld in 2017

Stanziamiento totale per il pubblico impiego, c'è anche la scuola

Riportiamo di seguito l'ansa che riporta le aumentate risorse relative alla stabilizzazione degli 80 euro, il riordino delle carriere, nuove assunzioni e il rinnovo del contratto

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati 1,920 miliardi di euro per il 2017 e 2,630 miliardi a decorrere dal 2018.

Così l'ultima stesura delle norme sulla P.a. contenute in manovra. Parte va al finanziamento del rinnovo del contratto, alle assunzioni in deroga al turnover e al riordino delle forze di polizia (incluso bonus 80euro).

Un'altra fetta è invece destinata all'aumento dell'organico della scuola. Rispetto alle prime bozze le risorse destinate alla P.a. aumentano, anche se adesso nel fondo compare anche la voce 'scuola'.

Estratto del disegno di legge di bilancio 2017 bollinato Art. 52 (Fondo per il pubblico impiego)

I. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

- a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
- b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei

FLASH nr. 43 - 2016

- Manovra: per statali 1,9 mld in 2017. Stanziamiento totale per il pubblico impiego
- Estratto del disegno di legge di bilancio 2017 bollinato - Art. 52 (Fondo per il pubblico impiego)
- Documento finale Direttivo Nazionale
- CALCIO: SIULP, sgomento e indignazione per protesta tifosi Aglianese nei confronti di Filippo RACITI. Solidarietà alla famiglia RACITI.
- Imminente pubblicazione di un DPCM che "svilisce" Ispettori e Marescialli, anche della Polizia di Stato. Richiesta di incontro urgente.
- Detraibilità delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente more uxorio
- Comportamento al di fuori delle fasce di reperibilità in caso di assenza dal servizio per motivi di salute
- Concorso pubblico, per esami, a 320 posti di allievo vice ispettore. Lettera al Direttore Centrale per le Risorse Umane



vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione dell'incremento dal 2017 del finanziamento previsto a legislazione vigente, per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma I, lettera a), punti I e 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e dell'articolo I, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo I, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste

3. Per il concorso alle formalità di cui al comma I, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo I, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma.

5. All'articolo I, comma 466, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole "30 marzo 2001, n. 165," sono aggiunte le parole "e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico," e sono soppresse le parole da "di cui 74 milioni" fino alla fine del comma.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

**LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO PRESTITO**



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

**IMPORTO RICHiesto
SUPERIORE A 25.000 €**

**5,55 %
TAEG MAX***

*I tassi indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 60 anni di età (per età superiori il tasso subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 37363 e al n. E000203387 del RUI (cio' IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.
 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela degli Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche ed intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compas Banca S.p.A., Accanto S.p.A., Ili Banca S.p.A., Cineset S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

Documento finale Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale SIULP riunito a Roma nei giorni 26 - 27 ottobre 2016 presso l'IH Hotels Roma Z3 in via Amos Zanibelli

APPROVA

La relazione introduttiva del Segretario Generale Nazionale Felice Romano e prende atto dei risultati positivi finora ottenuti ed anche sino a poco tempo addietro, addirittura insperati, in una condizione economica non favorevole

SOTTOLINEA

Il successo del SIULP nel ricercare e ottenere le nuove risorse introdotte dalla legge di stabilità per la contrattualizzazione ma anche gli emolumenti straordinari reperiti per il riordino.

E' grazie allo strenuo lavoro di interlocuzione del SIULP aver ottenuto dal governo i 510 milioni di euro necessari per la stabilizzazione del bonus (una tantum) pari a 80 euro, nonché i fondi aggiuntivi per il riordino pari a 390 milioni che sommati all'ulteriore fondo ottenuto per il rinnovo contrattuale ed ai fondi già stanziati per il riordino raggiungono la considerevole cifra di 1297 milioni di euro, i quali, se confermati con l'approvazione della legge di stabilità, indubbiamente rappresentano un risultato di straordinaria valenza per i riflessi che avrà sulle retribuzioni medie dell'intera categoria ma anche per le legittime aspirazioni di progressione in carriera.

In tale ottica, da mandato alla Segreteria Nazionale di sollecitare l'apertura del tavolo contrattuale significando che pur non essendo le risorse attualmente previste nella bozza di legge di stabilità sufficienti al soddisfacimento di tutte le esigenze retributive che la categoria rivendica sul piano contrattuale, le stesse, unitamente agli altri stanziamenti per la stabilizzazione degli 80 euro e per il riordino delle carriere rappresentano complessivamente uno stanziamento che può ristorare le legittime aspettative della categoria.

APPREZZA

Ma non la ritiene ancora sufficiente l'ultima ipotesi, nonostante la proroga ottenuta in via straordinaria, del riordino delle carriere in quanto non soddisfa l'intento espresso dal SIULP di favorire una carriera aperta dalla base attraverso la logica dei vasi comunicanti e un miglioramento generale dell'efficienza e modernizzazione del modello di sicurezza;

INVITA

la Segreteria Nazionale a proseguire il confronto con l'Amministrazione per ottenere ulteriori miglioramenti all'architettura della equi-ordinazione dei ruoli e delle qualifiche anche con riferimento all'eliminazione delle sperequazioni a tutt'oggi esistenti, favorendo meccanismi di progressione di carriera utili a sbloccare lo stallo esistente nel transito nei diversi ruoli e qualifiche del personale della Polizia di Stato

RITIENE

soddisfacente l'attuale ipotesi di unificazione della carriera del ruolo Agenti, Assistenti e Sovrintendenti, rispetto alla rivendicazione nominale dell'unificazione dei predetti ruoli, significando che sino al termine del confronto tenterà di poter ottenere comunque anche l'unificazione nominale. Il tutto al fine di salvaguardare il percorso professionale garantendo la permanenza nella sede di servizio, quale riconoscimento della professionalità acquisita con l'anzianità, anche perché l'ipotesi al vaglio garantisce anche una percentuale per i giovani colleghi che vogliono accelerare la progressione in carriera senza la salvaguardia della sede;

RESPINGE

Con indignazione la proposta della "nomina ad Ufficiale di PG" ipotizzata per gli assistenti capo in quanto non rispondente alla reale valorizzazione della professionalità e/o anzianità con criteri improntati a meritocrazia e anche perché l'Amministrazione non ha inteso

ampliare ulteriormente il numero dei Sovrintendenti oltre le 24.000 unità come richiesto dal SIULP, così come il limite dei 40 anni per i concorsi interni e le percentuali riservate al personale già in servizio nei concorsi a regime che penalizzano fortemente la professionalità dei poliziotti e la funzionalità dell'Amministrazione;

CONSIDERA

Un successo l'ottenimento dell'obiettivo di ridurre gli anni di permanenza nelle singole qualifiche in modo da consentire a tutti, in relazione al nuovo sistema previdenziale contributivo, di poter arrivare a percepire il prima possibile e per più tempo possibile, la retribuzione più alta possibile per maturare una pensione adeguata;

ESPRIME

Solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma ed auspica che il Dipartimento consenta, con apposita deroga, ai colleghi che, essendo residenti o provenienti dalle zone colpite, facciano richiesta di prestare servizio nei territori interessati. Al contempo auspica che il governo valorizzi sempre più i presidi territoriali e la loro distribuzione capillare sul territorio, considerato che in tali contingenze sono sempre i primi che si trovano ad operare nelle emergenze. A tal fine auspica un'implementazione delle risorse logistiche ed umane per potenziare l'operatività di tali uffici anche in relazione alle calamità naturali che stanno colpendo i nostri territori;

RICHIEDE

garanzie in ordine alle previsioni di transito con procedure semplificate, così come richiesto dal SIULP, per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, degli ispettori, anche in sovrannumero nella fase transitoria, con particolare riferimento per quest'ultimo ruolo del 15°, 16° e 17° corso. Inoltre ritiene pregiudiziale l'istituzione di un adeguato ruolo, anche in funzione della dirigenzializzazione degli attuali Commissari con una dotazione organica che consenta di soddisfare le aspettative degli attuali Sostituti Commissari, con particolare riferimento a quelli provenienti dal ruolo degli ispettori ante riforma del 1995, prevedendo modalità di accesso e di valorizzazione dell'anzianità posseduta in modo da ridurre al minimo il danno ricevuto per la mancata attuazione del Ruolo Speciale. A tal proposito ribadisce che l'istituzione del predetto ruolo condiziona l'attuazione della contrattualizzazione e dirigenzializzazione dell'attuale ruolo direttivo e dirigenti;

RIBADISCE

a regime, la necessità di un riordino che disegni un'architettura ordinamentale capace di valorizzare la meritocrazia, i titoli di studio e la voglia di miglioramento ed avanzamento professionale e di carriera in modo da rendere la Polizia di Stato più snella ed efficiente, in funzione anche delle accresciute esigenze di sicurezza che i nuovi scenari globali ci propongono.

DA MANDATO

alla Segreteria Nazionale di proseguire il serrato confronto con l'Amministrazione per migliorare le proposte finora recepite al fine di garantire un riordino che rispecchi i principi e le garanzie emerse nel dibattito odierno e per valorizzare un più moderno assetto ordinamentale nell'interesse della sicurezza nazionale, fermo restando la centralità dell'Autorità di P.S. civile, nel rispetto dello spirito della legge 121/81, attraverso profili professionali, mansioni, sviluppi di carriera e di retribuzione adeguati, dignità professionale per ogni qualifica nel rispetto della mission istituzionale;

APPROVA

le conclusioni del Segretario Generale Felice Romano

Roma, 27 ottobre 2016

APPROVATO ALL'UNANIMITA

CALCIO: SIULP, sgomento e indignazione per protesta tifosi Aglianese nei confronti di Filippo RACITI che, come tanti altri servitori dello stato, ha dato la vita per il Paese.

Solidarietà alla famiglia RACITI.

La provocazione di alcuni tifosi dell'Aglianese calcio secondo la quale non entreranno nello stadio "Filippo Raciti" del Quarrata Olimpia in occasione del derby di promozione, con l'intenzione di rimanere fuori dall'impianto sportivo perché contrari alla sua intitolazione a Raciti morto a Catania nel 2007 durante degli scontri con i locali tifosi, suscita sgomento, indignazione e anche rabbia in tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato e di tutte le Forze dell'ordine che annoverano tentatissimi, troppi caduti proprio per servire lealmente e fedelmente il Paese, i cittadini e i valori democratici che la nostra Costituzione contiene.

Lo afferma Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP non appena ha appreso la notizia. Romano, nel condannare l'episodio, sottolinea due aspetti importanti.

Il primo riguarda il richiamo alla giustizia sportiva affinché intervenga immediatamente sulla vicenda per censurare pesantemente queste atteggiamenti, auspicando altresì che altrettanto celere sia l'applicazione della normativa vigente relativamente ai fenomeni di violenza negli stadi poiché l'episodio in questione contiene violazioni per le quali entrambe le autorità, quella sportiva e quella giudiziaria intervengano.

La seconda, ancora più urgente, attiene al silenzio assordante di tutto il tifo del mondo del calcio che, in un caso come questo, dovrebbe condannare senza se e senza ma anche un solo tifoso, figuriamoci un gruppo nutrito come quello che ha preannunciato una simile disdicevole azione, proprio per prendere le distanze da simili atteggiamenti e ridare nobiltà e credibilità ad uno sport così seguito nel nostro paese e che spesso è anche di insegnamento alle giovani generazioni.

Concludo, sottolinea Romano, esprimendo, anche a nome di tutto il mondo in uniforme la incondizionata vicinanza e solidarietà a Marisa Raciti e a tutta la famiglia sperando che non solo le Istituzioni ma anche il mondo del calcio faccia lo stesso affinché lei e i suoi figli possano continuare ad avere almeno la consolazione che il sacrificio di Filippo non sia stato vano, anche perché diversamente, se la parte sana di questo sport non farà sentire la propria voce con forza, vorrà dire che con Filippo sono morti anche i valori essenziali della civile convivenza e quelli nobili che ogni competizione sportiva dovrebbe avere.

Roma 29 ottobre 2016

Raccolta fondi a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto 2016



*Cari colleghi,
nel solco della solidarietà, da sempre praticata dal SIULP e al fine di sostenere anche economicamente, le popolazioni del Centro Italia colpite dal recente sisma, si invitano tutte le Segreterie territoriali del SIULP di adoperarsi per una raccolta fondi da devolvere alle popolazioni sfortunate, colpite pesantemente dal sisma, utilizzando il seguente codice iban:*

IT85Y0760103200000088746003

Causale: "sostegno alle popolazioni vittime del terremoto del 24 agosto 2016".

Si informa che a fine raccolta, sarà inviata a tutte le strutture, la rendicontazione dell'intero ricavato.

**Imminente pubblicazione di un DPCM che “svilisce” Ispettori e Marescialli, anche della Polizia di Stato.
Richiesta di incontro urgente.**

Riportiamo il testo della nota inviata al Ministro dell'Interno Alfano

Preg.mo Ministro,

consci della Sua sensibilità nei confronti delle donne e degli uomini in divisa, la presente per rappresentarLe come da più parti abbiamo appreso che starebbe per ricevere il via libera, da parte del Governo, la configurazione di una nuova tabella di equiparazione del personale militare a quello civile, in cui, di fatto, quello militare (e per il principio di equi-ordinazione anche quello delle forze di polizia ad ordinamento civile) sarebbe retrocesso con una declassazione senza precedenti. Tutto il personale militare del ruolo dei Marescialli (quindi anche gli apicali) verrebbe declassato ed equiparato alla seconda area funzionale, mentre nella tabella attualmente in vigore i Marescialli di area apicale sono equiparati alla terza fascia. Poiché la seconda area funzionale è quella che nei contratti privati corrisponde ad un operaio specializzato/intermedio, appare evidente che si tratterebbe di una autentica retrocessione che, se confermata, per via dell'assurda applicazione del principio dell'equi-ordinazione del Comparto Sicurezza-Difesa, trascinerrebbe in basso tutte le qualifiche dell'intero comparto corrispondenti ai Marescialli e quindi anche gli Ispettori della Polizia di Stato.

Con questo nefasto progetto, che dovrebbe solo servire a ricollocare gli esuberanti della Difesa nel pubblico impiego, assegnandogli ruolo e posizioni ben più modeste di quelle ricoperte finora, si tenta di umiliare ancor più l'elevata dignità professionale di questi ruoli, addirittura peggiorando ulteriormente una già sfavorevole tabella di equiparazione tra personale civile e personale militare che è in vigore dal 2002.

Nell'ambito degli Uffici Centrali e periferici dell'Amministrazione della P.S., poi, i danni, in termini di efficienza ed efficacia dei servizi prestati, sarebbero incalcolabili per effetto delle previsioni normative che regolano la dipendenza funzionale e gerarchica tra appartenenti alla Polizia di Stato e dipendenti civili dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Se tutto ciò si verificasse veramente, si renderebbero inutili e verrebbero compromessi tutti gli sforzi, anche economici, che si stanno facendo per realizzare un riordino dei ruoli e delle carriere che possa rimarginare, almeno in parte, le cicatrici che il personale tutto del Comparto Sicurezza si porta dietro sin dal 1995.

Sulla base di ciò, al fine di offrirLe un quadro d'insieme più completo, per un Suo autorevole intervento in seno al Consiglio dei Ministri che scongiuri l'emanazione del cennato DPCM, La preghiamo di voler programmare un celere incontro con le scriventi organizzazioni sindacali.

RingraziandoLa per la cortese disponibilità, si resta in attesa di un sollecito riscontro.

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Detraibilità delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente more uxorio



Con la RISOLUZIONE N. 64 /E del 28 luglio 2016 l'Amministrazione finanziaria in risposta ad un interpello formulato ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 16-bis del TUIR ha affrontato la problematica relativa alla detraibilità delle spese sostenute da chi, assieme alla propria convivente, effettui lavori di ristrutturazione nell'appartamento adibito a domicilio della coppia.

Il problema è se nella qualità di convivente si possa beneficiare della detrazione per le suddette spese di ristrutturazione.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, resa permanente con l'introduzione, ad opera del decreto-legge n. 201 del 2011, dell'art.16-bis nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ha il medesimo ambito di applicazione della originaria detrazione prevista dalla legge n. 449 del 1997. Trovano quindi applicazione le relative norme di attuazione recate dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 nonché le condizioni di spettanza del beneficio fiscale chiarite attraverso il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia.

Ai sensi del comma 1 del citato art. 16-bis, la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi in questione. In ordine all'ambito soggettivo di applicazione del beneficio, con la circolare n. 57 del 1998, è stato chiarito che - tenuto conto che la disposizione che ha introdotto la detrazione dall'Irpef a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti non pone ulteriori condizioni né soggettive né oggettive - il diritto alla detrazione spetta (se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico) al proprietario o al nudo proprietario dell'immobile, al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), nonché all'inquilino e al comodatario in quanto detentori dell'immobile.

Nella successiva circolare n. 121 del 1997 è stato chiarito che la detrazione compete anche al familiare del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché sia convivente e sostenga le spese. E' stato in proposito precisato che:

- per "familiari", s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il titolo che attesta la disponibilità dell'immobile - requisito richiesto per fruire della detrazione- è costituito dalla condizione di familiare convivente e, pertanto, non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato;
- la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori (ris. n. 184/E del 2002 e circ. n. 15/E del 2005, par. 7.2).

Sulla base della prassi riportata, dunque, il convivente che non sia familiare del titolare dell'immobile, nei termini sopra indicati, e che sostenga le spese per gli interventi in questione potrebbe beneficiare della detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR soltanto se risulta detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato.

Per effetto della legge 20 maggio 2016, n. 76 - recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" il quadro normativo di riferimento risulta, tuttavia, mutato rendendo opportuno riconsiderare le istruzioni fornite con la precedente prassi.

La richiamata legge n. 76 del 2016, in particolare, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che - fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge

sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) – “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.” (comma 20) Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Ai fini dell'accertamento della “stabile convivenza” viene richiamato il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989).

La citata legge n. 76 del 2016 estende, però, ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (quale, tra gli altri, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari) e riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Da tali disposizioni si evince che la legge n. 76 del 2016 - pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio - ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune.

Ai fini della detrazione di cui all'art. 16-bis, pertanto, la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato.

In Conclusione, dunque, il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16- bis, può fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, come chiarito nella risoluzione n. 184/E del 2002, con riferimento ai predetti familiari, il convivente non proprietario dell'immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia.

Comportamento al di fuori delle fasce di reperibilità in caso di assenza dal servizio per motivi di salute

Un nostro affezionato lettore ci scrive per chiedere lumi sul Comportamento da tenere nelle fasce orarie diverse da quelle della reperibilità allorché si sia assente dal servizio per motivi di salute.

Il quesito riguarda la possibilità di potersi allontanare dal proprio domicilio e svolgere determinate attività (esempio andare al cinema ecc.)

Al riguardo, occorre ricordare che di fuori delle cosiddette fasce di reperibilità, il dipendente non è tenuto a permanere presso la propria abitazione, giacché altrimenti si verificherebbe un vulnus alla libertà personale.

Occorre, tuttavia, considerare che il dipendente, comunque, ha l'obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti del datore di lavoro. Al riguardo, è di riferimento la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro nr. 13955/2005 del 7 luglio 2015 che ha affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore che ritardi colposamente la guarigione della malattia o aggravi il suo stato.

Concorso pubblico, per esami, a 320 posti di allievo vice ispettore, indetto con d.m. 1 dicembre 2015 - prove fisiche e attitudinali per i concorrenti appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato

Si riporta il testo della nota inviata il 12 ottobre 2016 al Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S.:

"Egregio direttore nell'augurarLe buon lavoro, con l'auspicio che il nuovo incarico sia per Lei foriero di proficue soddisfazioni professionali, intendiamo sottoporre alla Sua attenzione una problematica, per molti versi delicata, che richiede una urgente risoluzione.

La questione riguarda il concorso pubblico, per esami, a 320 posti di allievo vice ispettore, indetto con D.M. 17 dicembre 2015.

Il provvedimento con cui viene bandito il concorso contempla, per tutti i concorrenti, prove fisiche e prove attitudinali senza alcuna specifica previsione per coloro che, già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, partecipino alla procedura concorsuale.

Orbene, ad avviso di chi scrive, l'omessa considerazione della particolare e specifica condizione dei concorrenti che già appartengono ai ruoli della Polizia di Stato appare incongrua e foriera di effetti inediti e perniciosi.

Invero, la sottoposizione a verifica fisica di un poliziotto in servizio, in occasione della sua partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo superiore, potrebbe avere conseguenze indesiderate nel caso in cui la verifica dovesse avere esito negativo.

Nell'ipotesi in cui un poliziotto, pur svolgendo regolarmente servizio, non superasse le verifiche fisiche previste in relazione alla partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto, sembra legittimo e necessario chiedersi in che termini l'Amministrazione debba prenderne atto.

Inoltre, in detto caso, non sembra neppure trascurabile l'aspetto relativo ai rischi di esposizione, rinvenienti alla stessa Amministrazione, rispetto alle attività compiute dal dipendente inconsapevole della sua inefficienza fisica e attitudinale.

Per le esposte ragioni riteniamo necessario considerare la possibilità, rispetto al concorso in oggetto, di affrancare i concorrenti già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato dalla sottoposizione alle prove fisiche, atteso il fatto che l'idoneità fisica di questi colleghi dovrebbe considerarsi un dato che non può essere messo in discussione dalla partecipazione ad un concorso per un ruolo superiore.

In tal senso La preghiamo di farsi promotore di un'iniziativa capace di avviare a soluzione la problematica prospettata, ovviamente, prima che la procedura concorsuale che interessa pervenga alla fase riservata alle prove fisiche e attitudinali.

Allo stesso modo, anche alla luce dei contenziosi che stanno emergendo con riferimento al concorso per vice Ispettore riservato agli interni, La preghiamo, altresì, di valutare anche la possibilità di escludere le prove attitudinali per i partecipanti al concorso in oggetto che già prestano servizio nella Polizia di Stato. Considerata l'importanza della questione sottoposta alla Sua attenzione si confida in un cortese, sollecito riscontro".



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148

• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07511751003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2001 e n. 100/2002/2007 del R.D. 101/2002, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario farsi riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio raggio servizi finanziari, nel collocamento di vari prodotti: Cessione del quinto, Prestiti con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Infiniti S.p.A., Acea S.p.A., Santander Consumer Italia S.p.A., Compas S.p.A., Bn. Banca (Gruppo S.p.A.), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.